



APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA CAMICI E DIVISE DA LAVORO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 09/12/2019

QUESITO 1: si segnala un errore presente nell'Allegato 1 Offerta economica che ne altera il valore. La quantità di pantaloni ivi contenuta ammonta a n. 582. Detta quantità deriva da un errato conteggio della dotazione presente nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'art. 4 prevede per la sede di Grugliasco n. 66 portatori per i pantaloni ognuno dei quali ha una dotazione di n. 3 pezzi. La moltiplicazione risultante dalle due voci però è errata. Le dotazioni totali di pantaloni non sono infatti 330 ma 198.

RISPOSTA 1: Trattasi di refuso. Effettivamente il numero di pantaloni totali per la sede di Grugliasco è pari a 198 e non 330. Sono stati erroneamente conteggiati n. 132 pantaloni in più. Di conseguenza il totale corretto di pantaloni precisato nell'Allegato 1 è di n. 450 e non n. 582. Riassumendo il totale pantaloni per Grugliasco è n. 198 e il totale complessivo pantaloni è n. 450.

QUESITO 2: Il Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 6 "Caratteristiche del servizio di lavaggio e stiratura" per quanto attiene al lavaggio e la sanificazione dei capi prevede tra gli altri il seguente parametro: "il ripristino delle proprietà di protezione da agenti chimici liquidi assicurando il mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dalla norma UNI EN 13034 con un processo certificato da un Organismo Notificato, in corso di validità".

Ciò detto Vogliate cortesemente confermare che il predetto parametro debba essere posseduto al momento dell'inizio del servizio e non in fase di presentazione dell'offerta.

RISPOSTA 2: si conferma.

QUESITO 3: l'avviso per affidamento diretto all'art. 7 per quanto attiene agli indumenti presentati testualmente risponde: "Ogni campione dovrà essere corredato di scheda tecnica dettagliata. Le caratteristiche tecniche dei tessuti dovranno essere comprovate da certificazione Oeko-Tex o con certificazioni di ogni caratteristica merceologica e prestazione indicata nell'Allegato C che rappresentino l'equivalenza della certificazione Oeko-Tex. Tuttavia, contrariamente a quanto previsto dalla documentazione di gara, dalla lettura della risposta al quesito 9, parrebbe evincersi la necessaria dimostrazione del requisito di conformità ai Criteri Ambientali Minimi, di cui all'Allegato 3 al DM 11 gennaio 2017 e smi: punti 4.1.2; 4.1.4; 4.1.5 e non alle sole Certificazione Oeko-Tex (punto 4.1.2) come previsto dalla documentazione di gara. Ciò detto, Vogliate cortesemente confermare che conformemente a quanto disposto dal citato art.7, le caratteristiche tecniche dei tessuti degli indumenti presentati dovranno essere comprovate da Certificazione Oeko-Tex e pertanto esclusivamente dal punto 4.1.2 Criteri Minimi dell'Allegato 3 al DM 11 gennaio 2017 e smi.

RISPOSTA 3:

Il punto 4.1.4 dei Criteri Ambientali Minimi indica che ".. gli indumenti devono essere progettati in modo che eventuali loghi o distintivi possano essere facilmente rimossi o facilmente eliminabili in modo da rendere l'articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi. Inoltre occorre descrivere le caratteristiche tecniche e tecnologiche che ha sono state usate per massimizzare la





possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi". Tale requisito può essere dimostrato semplicemente descrivendo le caratteristiche di riciclabilità e riutilizzabilità nonché la descrizione delle operazioni necessarie alla rimozione di tali elementi.

Il punto 4.1.5 dei Criteri Ambientali Minimi descrive le caratteristiche tecniche, prestazionali e di durabilità che i prodotti tessili devono avere ad esempio la solidità del colore al sudore, la resistenza delle cuciture ecc. e per le procedure di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario il requisito può essere comprovato anche solo con un'attestazione di conformità al marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel o equivalente.

Ciò detto si precisa che i punti sopra riportati sono facilmente dimostrabili con un'autocertificazione da presentare all'interno dell'offerta tecnica; Sarà poi cura della Stazione appaltante la verifica in corso di esecuzione del servizio.

Invece si conferma quanto indicato nell'art. 7 dell'Avviso di affidamento ovvero che:"....Ogni campione dovrà essere corredato di scheda tecnica dettagliata. Le caratteristiche tecniche dei tessuti dovranno essere comprovate da Certificazione Oeko-Tex o con certificazioni di ogni caratteristica merceologica e prestazione indicata nell'Allegato C che rappresentino l'equivalenza alla certificazione Oeko-Tex" in quanto, considerato che il punto 4.1.2 dei Criteri Ambientali Minimi riguarda la restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotti finiti, riteniamo indispensabile che il medesimo sia certificato fin dalla presentazione dei campioni.

.

II Dirigente Responsabile della Struttura Semplice "Acquisti beni e servizi"

Rossana Maria Caterina Giannone